



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice designato Dott. Marco Pietricola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.04.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

emessa nell'ambito del procedimento ex artt. 702 bis ss. c.p.c. contraddistinto da R.G. n.3853/2014, proposto

DA

██████████ **S.R.L.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Simonetta Verlingieri e ██████████

-Ricorrente-

CONTRO

UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. ██████████
██████████ (già con l'Avv. ██████████)

-Resistente-

OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso in riassunzione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositato in data 13.06.2014, l'odierna ricorrente ha chiesto, per i motivi e nei termini meglio esposti in atti, accertarsi e dichiararsi l'illegittima intervenuta applicazione ad opera dell'istituto di credito resistente/convenuto a proprio debito, in relazione al rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito n. 1309/58-già Banca di Roma, di diverse somme asseritamente non dovute a titolo di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, a titolo di interessi creditori inferiori al tasso legale, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (cd. "anatocismo"), a titolo di commissioni di massimo scoperto ovvero spese varie asseritamente a loro volta non pattuite per iscritto ovvero, comunque, non dovute e, ancora, a titolo di illegittima antergazione e/o postergazione di valute (cd. "gioco delle valute") e, in relazione al contratto di finanziamento del 27.08.2005 ed atti relativi, per carenza di forma scritta e, per l'effetto, condannarsi controparte medesima alla restituzione ex artt. 2033 ss. c.c. in proprio favore degli importi tutti così indebitamente a suo dire contabilizzati oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.

Parte resistente, costituitasi mediante memoria difensiva ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositata in data 10.04.2015, ha contestato la fondatezza delle avverse istanze con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, per tal fatta concludendo per il loro rigetto per i motivi e nei termini tutti meglio illustrati a



propria volta nei propri scritti difensivi (si dà atto, anche per completezza espositiva, del fatto che in corso di causa risulta essersi costituito, mediante comparsa ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositata telematicamente con allegati in data 20.01.2017, nuovo difensore nell'interesse di parte odierna resistente/convenuta con richiamo dei precedenti scritti difensivi, in atti).

All'udienza del 05.04.2018 la presente vertenza, istruita ex artt. 702 bis ss. c.p.c. documentalmente nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati in atti, è stata trattenuta in riserva all'esito della discussione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. previa già intervenuta concessione, alla precedente udienza del 20.06.2017 con rinvio all'uopo alla detta successiva udienza del 05.04.2018, di termine per eventuali note difensive scritte fino a dieci giorni prima, come richiesto (cfr., nel dettaglio, verbali d'udienza del 20.06.2017 e del 05.04.2018, in atti; si ritiene opportuno dare atto, anche per completezza espositiva, delle attuali esigenze di ruolo complessive e connesso carico di lavoro - cfr., tra gli altri, i decreti del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n. 25 del 27-28.01.2016, n. 83 del 10.03.2016 s.m.i., n. 124 del 26.04.2016, n.145 del 19.05.2016, n. 253 del 18.11.2016 s.m.i., n. 237-U del 25.01.2017, n. 42 del 13.02.2017, n. 79 del 16.03.2017, n. 191 del 19.09.2017, n. 239 del 17.11.2017, n. 242 del 24.11.2017, n. 15 del 24.01.2018, n. 16 del 24.01.2018, n. 22 del 12.02.2018 e n. 35 del 16.03.2018).

Premesso che non si è ritenuto e non si ritiene doversi provvedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio ed allegati di cui alla precedente fase ex artt. 702 bis ss. c.p.c. tenutasi innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento con adesione delle parti in lite all'eccezione di incompetenza territoriale ivi sollevata ex artt. 37 ss. c.p.c. alla luce altresì dell'intervenuta produzione in giudizio in questa sede ad opera delle parti stesse dei rispettivi e relativi atti processuali e correlativa documentazione ivi comprese le relative e rispettive procure alle liti (cfr., nel dettaglio, indice atti di cui al ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo della presente vertenza depositato in data 13.06.2014 ed indice atti di cui alla comparsa ex artt. 702 bis ss. c.p.c. di parte resistente depositato in data 10.04.2015, in atti) oltre che in ragione dell'assenza tra l'altro di eventuali contestazioni allo stato in fatto e/o in diritto (cfr. sul punto, in linea di principio e tra le altre: Cass., n. 10123/2011), va anzitutto evidenziato, secondo le peculiarità della presente procedura in forza pure delle deduzioni ed allegazioni tutte di causa e del suo oggetto precipuo ed in ciò apprezzate anche le correlative richieste e pretese condannatorie delle parti medesime ex artt. 702 bis ss. c.p.c., che non risultano essere state avanzate allegazioni, contestazioni e/o richieste ad opera di parte ricorrente/attrice circa l'eventuale intervenuto superamento del cd. "tasso -soglia" usurario anche ex L. n. 108/1996 s.m.i. in relazione ai rapporti bancari in esame (cfr., nel dettaglio e tra l'altro, ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositato innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento ad opera di parte odierna ricorrente in data 10.07.2013 prodotto in copia in questa sede in allegato al n. 02 del ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo della presente procedura e correlativo indice atti depositati in data 13.06.2014 nonché detto ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo della presente procedura depositato in



data 13.06.2014, in atti), sicché i relativi accertamenti, pur posti in essere dal CTU incaricato Dott. Paolo Cataldo (cfr., nel dettaglio, relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio a firma del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati, in atti) su disposizione del precedente magistrato incaricato della trattazione della presente procedura (cfr., nel dettaglio, verbale d'udienza del 19.01.2016 e provvedimento istruttorio del 20.12.2016, in atti), non possono a ben vedere essere presi in considerazione ai fini della presente decisione in applicazione altresì del cd. "principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato".

Del resto, anche a voler opinare diversamente e fermo restando ciò, non risultano ad ogni modo essere stati prodotti in giudizio i decreti ministeriali determinativi del cd. "tasso-soglia" usurario ex L. n. 108/1996 s.m.i..

Invero, deve a ben vedere richiamarsi anche il principio, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema di tasso di riferimento degli interessi (cd. "tasso-soglia"), è inammissibile la doglianza con la quale si deduca, in ipotesi, la violazione dei decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio, e ciò in quanto la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio *jura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 disp. prel. c.c., il quale, com'è ugualmente noto, non comprende detti atti tra le fonti del diritto (cfr., in linea di principio e tra le altre: Cass., n.15065/2014 e Cass., SS. UU., n. 9941/2009 nonché Cass., n. 8742/2001; con riguardo alla giurisprudenza di merito, cfr. altresì, tra le altre e sempre sul punto: Trib. Udine, 30.06.2015; Trib. Velletri, 10.11.2015; Trib. Mantova, 26.05.2015; Trib. Pistoia, 02.07.2015; Trib. Roma, 24.09.2015; Trib. Napoli, 17.06.2014; Trib. Pisa, ord. 30.01.2014; Trib. Nola, ord. 09.01.2014; Trib. Firenze, 18.07.2014; Trib. Ferrara, 05.12.2013; e Trib. Mantova, 01.12.2009), onde, non risultando prodotti ritualmente in giudizio consimili atti nel caso *de quo* come accennato, anche per tali motivi gli accertamenti posti in essere in proposito dal detto CTU Dott. Paolo Cataldo (cfr., nel dettaglio, relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio a firma del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati, in atti) non possono comunque porsi a fondamento della presente pronuncia (si ricordi, ulteriormente e più in generale, che *"Posto che, a norma dell'art. 177 cod. proc. civ., le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa, non incorre nel vizio di violazione di legge il giudice di appello che abbia disatteso il motivo con il quale l'impugnante lamenta che il giudice di primo grado, dopo aver dato ingresso ad una consulenza tecnica d' ufficio, abbia successivamente ritenuto irrilevanti detti accertamenti, respingendo la domanda. (Nella specie, era stata proposta dall'affittuario la domanda di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 17 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, ma il giudice di primo grado, dopo l'espletamento della c.t.u., aveva ritenuto che non fosse stata fornita prova idonea dell'esecuzione dei miglioramenti con il consenso del concedente)"* – cfr., tra le altre e per l'affermazione di principio: Cass., n. 11017/2011 – e, inoltre, che *"Le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del*



tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito può giustificare nella sentenza le proprie scelte su motivi ed argomenti diversi da quelli indicati nell'ordinanza istruttoria” – cfr., tra le altre: Cass., n. 11580/2005).

Né parte ricorrente/attrice risulta aver formulato precise deduzioni circa l'eventuale configurabilità, nel caso di specie, di un'eventuale stato di bisogno *et similia* ai fini, ad esempio, della sussistenza eventualmente di un'ipotesi di usura penalistica, per così dire.

Tutto ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento a mezzo del CTU Dott. Paolo Cataldo, apparentemente immune da contraddizioni logiche e da evidenti incongruenze nell'applicazione delle relative regole tecniche nonché adeguatamente motivata (cfr., nel dettaglio, relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio a firma del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati, in atti), ha permesso di accertare che *“(...) Lo scrivente ha preso visione di tutta la documentazione presente nel fascicolo di causa, prestando particolare attenzione a: - copia del contratto di conto corrente n° 1309/58 aperto presso Banca di Roma S.p.A., Agenzia 00411 ed intestato a [REDACTED] S.r.l., via [REDACTED] [REDACTED] 04022 Fondi (LT); - copia degli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 1.4.2000 ed il 31.12.2010. (...). A seguito di attento esame della documentazione è emerso che il contratto di conto corrente n° 1309/58 non riporta alcuna previsione circa la misura dei tassi di interesse debitori e creditori applicati, commissioni e spese, nonché del regime di capitalizzazione degli interessi tra le parti; elementi che peraltro non risultano oggetto di successive pattuizioni. (...). Ulteriormente, è stata rilevata l'omissione della copia dell'estratto conto relativo al III° trimestre 2004, mentre risulta incompleta la copia dell'estratto conto relativo al I° trimestre 2010 relativamente al conto scalare e all'indicazione dei numeri debitori e creditori ed i tassi di interesse applicati nel trimestre. (...). In ultimo, con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, lo scrivente evidenzia come l'istituto di credito, successivamente al giugno 2000, ha concesso una sostanziale parità di trattamento, praticando una forma di capitalizzazione reciproca, sia per i tassi debitori a favore della Banca, che per i tassi creditori a favore della clientela. Altresì, risulta che la Banca ha provveduto all'adeguamento mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19.7.2000, Foglio delle inserzioni, pag. 17, dandone inoltre comunicazione alla clientela in occasione dell'invio degli estratti conto del secondo trimestre dell'anno 2000. (...). Considerate le circostanze emerse in sede di analisi della documentazione, al fine di rideterminare correttamente il saldo del conto secondo quanto richiesto dal quesito, lo scrivente ha ritenuto opportuno formulare quattro differenti ipotesi di calcolo. (...). In una prima ipotesi (indicata come “Ipotesi A”), lo scrivente ha provveduto ad: - sostituire i tassi di interessi passivi ed attivi, rispettivamente, coi tassi B.O.T. ex art. 117 T.U.B. “minimi” e “massimi”; - annullare le commissioni di massimo scoperto ed ogni tipo di spesa trimestrale, in quanto non pattuite; - impiegare un regime di capitalizzazione semplice degli interessi sino al 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R.) e trimestrale dal 1° luglio sino*



alla data di chiusura del conto. Tale ipotesi (...) è stata elaborata a seguito della rilevata incompletezza del contratto di conto corrente, in linea con la previsione di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B. (...). La seconda ipotesi di calcolo formulata (indicata come "Ipotesi B"), si differenzia dalla precedente esclusivamente per via del regime di capitalizzazione degli interessi impiegato in ricalcolo. In essa, infatti, lo scrivente ha provveduto ad: - sostituire i tassi di interessi passivi ed attivi, rispettivamente, coi tassi B.O.T. ex art. 117 T.U.B. "minimi" e "massimi"; - annullare le commissioni di massimo scoperto ed ogni tipo di spesa trimestrale, in quanto non pattuite; - impiegare un regime di capitalizzazione semplice degli interessi sia per il periodo precedente al 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R.), sia per quello successivo. (...) (n.d.r.: le ulteriori ipotesi di calcolo predisposte dal CTU Dott. Paolo Cataldo non vengono riportate in quanto afferenti eventuali relativi profili usurari in questa sede non conferenti, come detto). In base ai diversi parametri impiegati nel calcolo è stato determinato un differente saldo di conto corrente. Detti parametri e risultati (...) sono sintetizzati dalla seguente tabella:

| Ipotesi | Tassi B.O.T. ex art. 117 T.U.B. | Verifica usura e riconduzione a soglia | Annullamento commissioni | Annullamento spese trimestrali | Capitalizzazione |
|---------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|
| A | sì | non necessaria | sì | sì | Semplice fino al 1° luglio 2000 e trimestrale a partire dal 1° luglio 2000 |
| B | sì | non necessaria | sì | sì | Semplice dall'inizio alla fine del periodo |

(...). In particolare, si evidenzia come nelle prime due ipotesi di calcolo formulate, a fronte di un saldo originario negativo di - [REDACTED] il saldo finale ricalcolato del conto diviene positivo e pari, rispettivamente, ad € [REDACTED] ed € [REDACTED] (...)” (cfr., nel dettaglio, relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio a firma del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati, in atti).

Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio incaricato complessivamente intese (cfr., tra le altre ed incidentalmente: Cass., n. 1815/2015 e Cass., n. 2957/1999 secondo cui “La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche”), in uno alle ulteriori emergenze istruttorie di causa (cfr., nel dettaglio e tra l'altro, allegati n. 05 di cui al ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo della presente procedura depositato in data 13.06.2014, ossia fascicolo di parte di cui al giudizio ex artt. 702 bis ss. c.p.c. già avviato innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento ad opera di parte odierna ricorrente mediante relativo ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositato ivi in data 10.07.2013 prodotto in copia in questa sede in allegato al n. 02



del ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo della presente procedura e correlativo indice atti depositati in data 13.06.2014, e per l'effetto nn. 01 e 04 di cui al detto ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo del detto giudizio già avviato innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento ad opera di parte odierna ricorrente mediante relativo ricorso depositato ivi con relativo indice atti in data 10.07.2013 prodotto in copia in questa sede in allegato al n. 02 del ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo della presente procedura medesima e correlativo indice atti depositati in data 13.06.2014, ossia copia del contratto di conto corrente in oggetto n. 1309/58-già Banca di Roma con data di apertura 12.01.1999 e dei relativi estratti conto, in atti; cfr., altresì, allegato n. 01 di cui alla comparsa ex artt. 702 bis ss. c.p.c. di parte odierna resistente depositata in questa sede in data 10.04.2015 con relativo indice atti, ossia copia del detto contratto di conto corrente qui in rilievo con n. 1309/58-già Banca di Roma con data di apertura 12.01.1999, in atti), inducono a ritenere parzialmente sussistenti, come accennato e come pure *infra*, le relative doglianze di parte ricorrente/attrice.

Per esattezza, è noto, tra l'altro, che la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha da tempo statuito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc*, ed in base segnatamente agli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c., delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (cfr., in linea di principio e tra le altre specificatamente nella parte *de qua*: Cass., SS. UU., n. 21095/2004 e Cass., SS. UU., n.24418/2010).

Ne deriva, nel caso di specie ed anche in applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c., che deve essere dichiarato altresì il carattere indebito dell'intervenuta e rilevata applicazione di interessi composti in relazione al rapporto bancario *de quo* per tutta la durata dello stesso.

Sul punto occorre chiarire ulteriormente alcune questioni.

In questa prospettiva, l'art. 7 della Delibera CICR del 09.02.2000 stabilisce, invero, che “1. *Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.* 2. *Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.* 3. *Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela*”.



Alla stregua di tale prescrizione le clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che fossero adeguate alle regole della detta delibera, ma ciò non era tuttavia di per sé sufficiente.

Qualora l'adeguamento avesse infatti comportato un peggioramento delle condizioni precedenti, le relative clausole avrebbero dovuto essere approvate espressamente dal cliente; viceversa, se le nuove condizioni non avessero determinato alcun peggioramento rispetto alle clausole precedenti, allora sarebbe stato sufficiente per la banca interessata provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle nuove condizioni e darne comunicazione al cliente stesso.

D'altro canto, fermo restando quanto precede ed anzi per certi profili proprio a cagione di ciò, si è ritenuto che un simile giudizio comparativo non potesse e non possa essere condotto in via formale, ponendo a confronto per così dire asetticamente le precedenti clausole e le nuove, bensì, trattandosi di norme evidentemente poste anch'esse a tutela del cliente, che esso debba intervenire rapportando tra loro gli effetti concreti che dette clausole sono suscettibili di determinare per il correntista ovvero, più in generale, per il cliente (cfr., tra le altre: Tribunale Ordinario di Torino, 02.07.2015; Tribunale Ordinario di Mondovì, 17.02.2009; e Tribunale Ordinario di Mantova, 12.07.2008).

Orbene, posto che prima della ricordata Delibera CICR del 09.02.2000 le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano e sono nulle come esposto, appare evidente che ogni eventuale successiva ulteriore e correlativa previsione anatocistica, pur introdotta in modo conforme alle cennate disposizioni dello stesso CICR e sia pure su base in ipotesi di pari periodicità, rappresenta in ogni caso, a prescindere per l'effetto da ogni eventuale ulteriore relativa considerazione, un peggioramento per il correntista ovvero per il cliente più in generale.

Ne deriva, con riferimento precipuo al caso di specie, che le eventuali nuove relative condizioni negoziali stabilite dalla banca convenuta, in ossequio alle prescrizioni della più volte ricordata Delibera CICR del 09.02.2000, avrebbero dovuto essere approvate, in ipotesi, espressamente dall'odierna parte attrice nella qualità, ciò che tuttavia non appare emergere dagli atti di causa.

Inoltre, deve altresì rilevarsi che l'art 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342/99 s.m.i. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 e che il venir meno di tale disposizione ha comportato, tra l'altro e sempre per quanto qui maggiormente interessa, l'elisione del fondamento di legittimità della normativa transitoria secondaria e, di conseguenza, la possibilità stessa di qualificare la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità come modifica non peggiorativa suscettibile di adozione per il tramite di una semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr., tra le altre ed in linea di principio nonché con applicazione per certi versi anche estensiva e/o analogica rispetto al caso di specie: Tribunale Ordinario di Torino, 02.07.2015 già menzionata; Tribunale Ordinario di Mondovì, 17.02.2009 pure già riportata; Tribunale Ordinario di Benevento, 18.02.2008; Tribunale Ordinario di Torino, 05.10.2007; e Tribunale Ordinario di Venezia, 22.01.2007).



Pertanto, in conclusione ed alla luce delle osservazioni e considerazioni tutte in fatto ed in diritto che precedono, deve porsi a fondamento della presente decisione l'ipotesi individuata come "Ipotesi B" dal detto CTU Dott. Paolo Cataldo in seno alla propria ridetta relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati, in atti.

Per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte odierna ricorrente, ex artt. 2033 ss. c.c. e per le dette causali, dell'importo complessivo di € [REDACTED] oltre i chiesti interessi in misura legale dalla domanda al saldo, come richiesto.

Altri importi non possono essere viceversa riconosciuti, neppure in relazione ai rapporti di finanziamento qui pure controversi, e ciò, a prescindere da ogni eventuale ulteriore apprezzamento, sia in base alla documentazione prodotta (cfr., nel dettaglio e tra l'altro, allegato n. 02 di cui alla comparsa ex artt. 702 bis ss. c.p.c. di parte odierna resistente depositata in questa sede in data 10.04.2015, ossia copia dei finanziamenti/facilitazioni creditizie in questione del 28.07.2005 ed atti relativi debitamente sottoscritti, in atti) sia per mancanza, nel resto e del resto, di compiute allegazioni in proposito anche ex art. 2697 c.c..

Resta assorbita ogni altra questione.

Con riferimento alle spese di lite, esse, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 alla luce anche del valore della presente procedura oltre che in ragione della sua natura e caratteristiche e dell'attività istruttoria e difensiva complessivamente poste in essere nonché degli accertamenti in fatto ed in diritto tutti espletati, seguono la soccombenza e sono dunque da porre a carico di parte resistente ed a favore di parte ricorrente nonché da distrarsi in favore dei difensori di quest'ultima dichiaratisi antistatari (cfr., nel dettaglio, ricorso in riassunzione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. introduttivo del presente procedimento depositato in data 13.06.2014 e, da ultimo, note difensive scritte autorizzate di parte odierna ricorrente depositate telematicamente il 20.03.2018, in atti).

Allo stesso modo e per le medesime ragioni, le spese (in senso ampio) di cui all'espletata consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati in atti, già liquidate come da separato provvedimento telematico dell'intestato ed adito Tribunale Ordinario di Latina del 03.05.2017 in atti, devono porsi ora definitivamente a carico di parte resistente (invero, *"In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza"* – cfr. in argomento, tra le altre: Cass., n.28094/2009).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Latina-Sezione Prima Civile, come in epigrafe composto ed ogni diversa domanda e/o eccezione e/o deduzione e/o difesa disattese, così provvede nel giudizio con R.G. n.3853/2014 promosso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. da [REDACTED] S.R.L. in persona del legale



rappresentante *pro tempore* (ricorrente) nei confronti di UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (resistente):

- in accoglimento per quanto di ragione delle pretese di parte ricorrente, condanna parte resistente UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore di parte ricorrente [REDACTED] S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ex artt. 2033 ss. c.c. e per le causali di cui in motivazione, dell'importo complessivo di € [REDACTED] oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
- rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
- condanna parte resistente UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento, in favore di parte ricorrente vittoriosa [REDACTED] S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite del giudizio, spese di lite liquidate in complessivi [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese vive oltre oneri di legge e da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente medesima dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di parte resistente UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* le spese (in senso ampio) di cui alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa a mezzo del CTU Dott. Paolo Cataldo depositata telematicamente in data 02.05.2017 con allegati, spese (in senso ampio) già liquidate come da separato provvedimento telematico dell'intestato ed adito Tribunale Ordinario di Latina del 03.05.2017.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Latina, lì 21.04.2018

IL GIUDICE
(Dott. Marco Pietricola)

